

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA *STRESS* LAVORO CORRELATO

A norma dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n.81/08, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

La disposizione rispecchia l'evidenza che le nuove malattie legate allo stress, alla depressione e all'ansia rappresentano una fetta consistente dei problemi di salute in ambito lavorativo ed ha come scopo quello di migliorare la comprensione della problematica da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, verificando le situazioni in grado di indicare l'insorgenza di problemi in tal senso.

In presenza, quindi, di un problema legato allo *stress* da lavoro, i compiti del datore di lavoro sono quelli di prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

Le caratteristiche lavorative che possono indurre *stress* appartengono alla categoria del "**contesto**" e del "**contenuto**" del lavoro.

Nel "**contesto lavorativo**", le condizioni che possono portare ad un rischio, possono essere collegate a scarsa comunicazione, conflitti di ruolo, incertezza per la carriera, bassa retribuzione, ridotta partecipazione al processo decisionale nonché rapporti limitati con i superiori.

Nel "**contenuto lavorativo**" il rischio può emergere per problemi legati all'affidabilità, disponibilità, idoneità, monotonia, lavoro frammentato, carico ridotto o eccessivo di lavoro, turni, orari di lavoro imprevedibili ovvero di lunga durata.

Le **problematiche a livello aziendale** del rischio in esame si evidenziano con:

- ▶ assenteismo;
- ▶ problemi disciplinari;
- ▶ riduzione della produttività;
- ▶ errori;
- ▶ infortuni;
- ▶ frequente *turn over*;
- ▶ innalzamento costi di indennizzo e spese mediche.

Nel documento di valutazione andranno documentate:

- ➔ la descrizione dell'organizzazione del lavoro;
- ➔ la gestione del sistema di sicurezza e salute;
- ➔ le informazioni riguardanti gli indicatori dello *stress* lavoro correlato (indici infortunistici, assenze per malattia, evoluzione sviluppo/carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, pianificazione compiti, orari e turni).

Si dovrà altresì:

- ➔ indicare in che modo si sono attuate le azioni di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori dipendenti in ordine al rischio in parola, nonché gli strumenti adottati;
- ➔ documentare in che modo è stato effettuato il processo valutativo, ad esempio attraverso l'analisi di *report* o indagini oggettive/soggettive e per aree o gruppi omogenei ed anche il programma delle eventuali misure di prevenzione, collettiva o individuale, poste in essere e l'eventuale sorveglianza sanitaria specifica;
- ➔ prevedere, infine, un piano di monitoraggio con le tempistiche di controllo.

In questo modo si valuterà il rischio secondo i livelli BASSO; MEDIO; ALTO, per verificare la necessità o meno di attuare gli interventi di eliminazione e/o riduzione del medesimo.

L'obbligo decorre **a far data dal 1° agosto 2010**. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto Legge n. 78/10 non ancora convertito in legge, al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche il termine di applicazione delle disposizioni in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al **31 dicembre 2010**. Per il settore privato nulla era stato previsto, ma un apposito emendamento al citato decreto amplia il differimento al 31 dicembre 2010 anche per i datori di lavoro del settore privato.